

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

CATTEDRA ALESSANDRO GALANTE GARRONE
Corso: “La democrazia costituzionale e il suo futuro”
di Luigi Ferrajoli

**Tema: “Quale giurista nello Stato costituzionale di diritto
di fronte alle sfide e alle minacce del presente?”**

Lorena Ponassi

Anno Accademico 2012/2013

Indice

	pag.
1. Introduzione	3
2. L'esperienza giuridica medievale	3
3. L'età moderna	4
4. La crisi del paradigma giuridico moderno	6
5. Lo Stato costituzionale di diritto	7
6. Suggerimenti per un ripensamento della formazione giuridica	8

1. *Introduzione*

A lungo il giudice è stato concepito quale tecnico tenuto all'applicazione meccanica di verità scolpite dal legislatore (considerato, a sua volta, il solo capace di interpretare il bene comune). Tale concezione era conforme ad un diritto colto quale strumento di potere, già completo all'atto del distacco dall'autorità legislativa, pertanto estraneo al divenire sociale e inaridito dal mancato confronto con quel patrimonio valoriale, racchiuso e custodito, poi, all'interno della Costituzione rigida. Questo, ancor oggi, si riflette sulla formazione del giurista, caratterizzata da un insegnamento incentrato sulla trasmissione di sostanze normative, da memorizzare e ripetere in sede d'esame. Proprio per tale motivo, si rivela necessario un ripensamento del ruolo e della formazione del giurista¹, il quale sappia recuperare i valori costituzionali oggi minacciati dal dilagare di poteri selvaggi che, sopprimendo lacci, vincoli e garanzie costituzionali, sono alla base della crescita esponenziale di disuguaglianze.

Nel tentativo di delineare il volto di un nuovo giurista saranno prese in considerazione esperienze di ordinamenti lontani nel tempo e nello spazio al fine di trarne utili suggerimenti.

2. *L'esperienza giuridica medievale*

Nel corso del periodo medievale il diritto rifletteva l'ordine gerarchico, naturale-divino, scritto nelle cose, «preesistente all'uomo e sottratto alla sua disponibilità»². Il compito principale del giurista, così come di qualsiasi altro attore operante sul palcoscenico giuridico medievale, era quello di leggere la natura per ricavarne «la misura della vera giustizia»³. Lo stesso *princeps* era identificato da Tommaso d'Aquino come *custos iusti*, giudice supremo della comunità, e non libero creatore di diritto come in epoca moderna. Alla luce delle suddette concezioni del diritto e del ruolo degli operatori giuridici, «ogni questione problematica, che richiedesse una soluzione giuridica, doveva essere risolta mettendo in relazione i vari

¹ P. Grossi, *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento epistemologico*, in V. Cerulli Irelli e O. Rosselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, E.S.I., 2005, pp. 31-55.

² M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione: conseguenze sull'insegnamento universitario del diritto*, in F. Palazzo e O. Rosselli (a cura di), *I professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell'amministrazione della giustizia*, Napoli, E.S.I., 2007, p. 167.

³ P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 41.

materiali giuridici disponibili con quella realtà ordinata di fatti e valori che si esprimeva giuridicamente nella nozione di *aequitas*»⁴.

La pratica dell'insegnamento rispecchiava il carattere «controversiale, problematico, aperto»⁵ del sapere giuridico. Dopo la lettura di un passo del *corpus iuris civilis* o *canonici*, il professore poneva formalmente una *quaestio*, avviando la discussione fra i partecipanti. *Doctores* e allievi illustravano, ciascuno, argomenti favorevoli o contrari ad una soluzione ipotizzata. Il maestro poneva termine alla *disputatio* con la *solutio*, talvolta adeguandosi all'una o all'altra delle opinioni contrapposte, talaltra seguendo una via propria, ricercando la conclusione «più probabile tra tutte le soluzioni possibili»⁶.

3. *L'età moderna*

Nel corso dei decenni trecenteschi – percorsi da guerre, epidemie e carestie – il soggetto singolo cominciò a liberarsi «dalla natura brutta»⁷, «da quell'ordine sociale»⁸ che, in luogo di proteggerlo, ne aveva ostacolato il libero sviluppo, ricercando ora in se stesso le forze per dominare la realtà naturale e sociale. Nel seicento l'ordine del diritto fu rifondato a partire dai *dictamina rectae rationis*, «idee chiare e distinte presenti nella ragione di ogni uomo»⁹, sulla base delle quali gli individui crearono lo Stato, a protezione delle loro vite (nella versione assolutistica di Hobbes), a tutela dei diritti naturali (nella versione liberale di Locke). Considerando lo Stato quale suo naturale alleato, l'individuo non si curò di «erigere barriere a protezione dei propri diritti»¹⁰. Durante il secolo ottocentesco, tuttavia, con il passaggio «dall'esaltazione dell'individuo [...] alla sacralizzazione dello Stato-persona»¹¹, i diritti del singolo non furono più concepiti come «limiti esterni e

⁴ M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione*, cit., pp. 167-168.

⁵ M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 40.

⁶ M. Bellomo, *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle "quaestiones" civilistiche*, in *Medioevo edito e inedito*, I., Scholae, Universitates, Studia, Roma, Il cigno, 1997, p. 68.

⁷ P. Grossi, *L'Europa del diritto*, cit., p. 69.

⁸ Ivi, p. 69.

⁹ M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione*, cit., p. 171.

¹⁰ Ivi, p. 171.

¹¹ M. Vogliotti, *Introduzione*, in Id., *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 4.

condizioni di legittimità politica dell'artificio statale»¹², bensì come autolimitazioni della sua sovranità, «concessioni rimesse alla sua disponibilità»¹³.

In epoca moderna, il principe, intuendo le potenzialità del diritto, quale strumento di potere e di controllo sociale, acquisì sempre più il ruolo di *conditor legum*; il diritto, parimenti, divenne sempre più legislativo. Nel regno di Francia, dal Trecento ai primi anni dell'Ottocento, vale a dire alla Rivoluzione e alla codificazione napoleonica, la produzione legislativa continuò a dilatarsi, invadendo anche campi, sino ad allora, riservati alla disciplina consuetudinaria. Progressivamente cominciò ad affermarsi il primato della legge su ogni altra manifestazione giuridica, la stessa fu concepita quale espressione della volontà generale, il legislatore quale essere razionale, capace di interpretare il bene comune grazie alla sua onniscienza e onnipotenza. Anche la prima modernità, nonostante l'originaria anima critica e sovversiva, si tramutò, così, in una fucina di miti: oltre a quelli sopra elencati, la coerenza e la completezza dell'ordinamento giuridico, il codice quale *ratio scripta*, la certezza del diritto, il sillogismo giudiziale.

Il diritto, ormai ridotto alla sola dimensione formale/potestativa, fu concepito come un insieme di *sostanze*, scolpite dal legislatore, applicate meccanicamente dai giudici e descritte oggettivamente dalla scienza giuridica, seguendo il metodo razionale delle scienze teorico-dimostrative. In linea con la semplificazione del fenomeno giuridico, si optò per un metodo di insegnamento frontale, volto alla trasmissione di sistemi compatti di norme (da riprodurre in sede d'esame), «tutto ripiegato all'interno dei confini»¹⁴ di ogni singola materia.

La «cifra», stalistica e legalistica, evidenziata «non è espressiva di uno svolgersi mondiale della modernità giuridica»¹⁵. L'esperienza giuridica di *common law*, rimase saldamente ancorata al terreno della ragion pratica. Il diritto (costantemente modellato dal ceto dei giuristi, in relazione alle esigenze di una società in continua crescita) mantenne un carattere prevalentemente non-legislativo (stante anche l'originaria debolezza del potere politico centrale nel regno d'Inghilterra). La dimensione equitativa continuò ad esser valorizzata (ciò a causa del ruolo non secondario del diritto canonico e di una massiccia presenza di ecclesiastici nelle corti giudicanti sino al pieno Cinquecento).

¹² L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 25.

¹³ Ivi, p. 25.

¹⁴ M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione*, cit., p. 174.

¹⁵ P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 62.

4. *La crisi del paradigma giuridico moderno*

A differenza del tempo medievale, protrattosi per circa un millennio, già alla fine del diciannovesimo secolo, il paradigma giuridico moderno apparve percorso da profonde incrinature. A seguito di profondi mutamenti (economici, sociali e tecnologici), la complessità precedentemente repressa riemerse progressivamente in superficie. In Italia fu Santi Romano a percepire, sin dal discorso inaugurale pisano per l'anno accademico 1909-10, la presenza di enti intermedi tra lo Stato e l'individuo, la fioritura di associazioni, «coagulate dalla condivisione di un comune interesse economico, sociale e politico»¹⁶. La crisi dello stato moderno, denunciata nel 1909, fu teorizzata nel 1917/18 dal giurista, il quale sostenne la «pluralità degli ordinamenti giuridici, lo svincolamento del diritto dallo Stato, il suo collegamento con la globalità del sociale»¹⁷, richiamando alla mente, «pur nella profonda diversità del momento storico»¹⁸, l'esperienza medievale. Il pluralismo degli ordinamenti rivelò, sin da allora, il carattere fittizio della concezione del popolo quale entità portatrice di un'omogenea volontà generale. Il diritto codificato, presentato, dapprima, quale «progetto stabile e certo per il futuro»¹⁹, apparve, dipoi, sempre più «immobile nelle sue certezze, incapace di far fronte a trasformazioni sociali “dirompenti” che richiedevano “speciali” risposte»²⁰. Si poté, conseguentemente, assistere, non solo ad un proliferare di leggi speciali, ma anche a crescenti tentativi da parte della giurisprudenza di adattare le previsioni del codice alle esigenze della vita moderna.

Molteplici furono i movimenti sviluppatisi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in Europa e negli Stati Uniti, al fine di evidenziare l'inadeguatezza dei dogmi propri del positivismo ottocentesco. Estremizzando, tuttavia, il tentativo di rendere le previsioni legislative più aderenti alla complessità della realtà, l'«ala più oltranzista del movimento antiformalista»²¹, che riduceva il diritto «al fatto delle decisioni dei giudici»²², finì per sostituire la volontà del giudice alla volontà del

¹⁶ M. Vogliotti, *Introduzione*, cit., p. 12.

¹⁷ P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, cit., p. 67.

¹⁸ M. Vogliotti, *Introduzione*, cit., p. 12.

¹⁹ G. Cazzetta, *La società del Codice. Cultura giuridica e trasformazioni sociali tra Otto e Novecento*, in A. Poggi e O. Rosselli (a cura di), *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, Napoli, E.S.I., 2007, p. 45.

²⁰ Ivi, p. 42.

²¹ M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto*, cit., p. 136.

²² Ivi, p. 136.

legislatore, «un diritto ridotto alle concrezioni giudiziarie»²³ ad «un diritto ridotto agli oggetti legislativi»²⁴. Emblematica è, al riguardo, la provocatoria definizione del diritto fornita da O. W. Holmes: «nulla di più pretenzioso della previsione di quanto faranno effettivamente le corti». Nonostante una diversa concezione del diritto fosse propugnata dagli esponenti di quei movimenti, continuava ad esser seguito un approccio riduzionistico, cui si sarebbe potuto porre rimedio solo tramite il recupero di valori morali, politici e sociali riconducendo la scienza giuridica nell'alveo della ragion pratica.

5. *Lo Stato costituzionale di diritto*

Nel vecchio Stato legislativo di diritto, in assenza di «una legge che limitasse la legge»²⁵, il fascismo poté fare a pezzi lo Statuto albertino (una costituzione flessibile, validamente modificabile, ad opera del legislatore ordinario, con leggi successive), sopprimendo, senza un formale colpo di Stato, la democrazia e le libertà fondamentali. Fu proprio alla luce di quella tragica esperienza che l'uomo moderno avvertì l'esigenza di vincolarsi ad una legalità superiore posta a protezione dei diritti fondamentali (appartenenti ad ogni individuo) «avendo cura – questa volta – di predisporre congegni idonei a rendere effettiva la tutela di quei diritti»²⁶ contro l'onnipotenza della maggioranza. Ne risultarono due mutamenti di paradigma (l'uno del diritto, l'altro della struttura della democrazia) che diedero vita all'odierno Stato costituzionale di diritto. Al riguardo, il sistema di «meta-regole»²⁷, nel quale consiste l'odierna costituzione rigida, non solo disciplina le forme di produzione del diritto mediante norme procedurali sulla formazione delle leggi, ma ne vincola anche i contenuti mediante norme sostanziali sulla produzione quali sono, in particolare, quelle aventi ad oggetto diritti fondamentali. Ne consegue che, affinché una legge sia valida, «è oggi necessario che non solo le sue forme, cioè i procedimenti di formazione degli atti legislativi, siano conformi, ma anche la sua sostanza, cioè i suoi significati o contenuti, siano coerenti con le norme costituzionali che ne disciplinano la produzione»²⁸. Parallelamente, il connotato formale o procedurale della

²³ Ivi, p. 136.

²⁴ Ivi, p. 136.

²⁵ L. Ferrajoli, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 7.

²⁶ M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione*, cit., p. 178.

²⁷ L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 56.

²⁸ L. Ferrajoli, *Poteri selvaggi*, cit., p. 10.

democrazia, che identifica la medesima sulla sola base del chi e del come delle decisioni, seppur necessario, non appare più in grado di dar conto dell'attuale democrazia costituzionale. In ragione della costituzionalizzazione rigida dei diritti fondamentali, la democrazia è oggi caratterizzata anche da una «dimensione sostanziale relativa a ciò che non può essere o deve essere deciso da qualunque maggioranza»²⁹.

Rinasce, nello Stato costituzionale di diritto, l'idea medievale di *aequitas*, da intendersi, ora, quale «deposito valoriale del lungo e sempre aperto percorso di civilizzazione dell'umanità, fatto di speranze, di sangue e di immaginari che si susseguono incessanti»³⁰. Si dissolvono le due figure del legislatore onnipotente e del giudice “bocca della legge”. Il legislatore pur mantenendo la qualifica di *conditor legum*, acquisisce anche il ruolo, tipicamente medievale, di *custos iusti*. Il giudice assume il compito principale della riduzione “*de iniquo ad equum*”, consistente nella «metabolizzazione ermeneutica delle sostanze normative al fine di renderle conformi al patrimonio di valori custoditi nella Costituzione»³¹. Si moltiplica il numero di interpreti, che tessendo relazioni tra i vari materiali giuridici e i principi costituzionali, «in un dialogo incessante con i fatti e con la comunità»³², contribuisce alla produzione del diritto.

6. *Suggerimenti per un ripensamento della formazione giuridica*

Un diritto bidimensionale (costituito da una dimensione formale e da una dimensione sostanziale), immerso nella società, saldamente ancorato al terreno della ragion pratica, richiede un giurista consapevole «delle diversità di valori che la società serba nelle sue molteplici pieghe»³³, dotato, pertanto, di una buona preparazione negli studi sociali, storici e filosofici³⁴. L'attenuazione della linea di confine tra diritto e società, «l'impossibilità di un diritto “freddo”, costituito esclusivamente entro i propri confini disciplinari, che riesca ad astrarsi dal contesto

²⁹ Ivi, p. 10.

³⁰ M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione*, cit., p. 186.

³¹ M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto*, cit., p. 218.

³² Ivi, p. 218.

³³ P. Grossi, *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento epistemologico*, cit., p. 41.

³⁴ U. Scarpelli, *Insegnamento del diritto, filosofia del diritto e società in trasformazione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *Modelli di università e progetti di riforma*, Bari, Cacucci, 2008, p. 70.

sociale»³⁵, si riverbera, così, sul piano dell'insegnamento. L'interdisciplinarietà, da coltivare non solo all'interno delle singole branche del diritto (soggette a interconnessioni e contaminazioni), ma anche all'esterno di esso, consente al giurista di cogliere problemi, sempre più sfaccettati, da diverse angolazioni e di fornire ad essi soluzioni adeguate.

Oltrepassando i confini della penisola italiana, nella direzione di una formazione giuridica improntata allo sviluppo di una cultura dei diritti umani, da porre a fondamento di un effettivo stato di diritto, si muovono anche le società latino-amicane, «fragili nel loro tessuto sociale ed istituzionale, [...] costantemente impegnate in una “lotta per il diritto” »³⁶, critiche nei confronti della mera “dimensión formalista” della “dogmática jurídica”. In tale contesto, rimarchevoli appaiono le ricerche interdisciplinari, sociologiche e pedagogiche, condotte, nel campo dell'insegnamento del diritto, da Carlos A. Lista e Ana María Brigido, coinvolgendo studiosi delle argentine *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales* e *Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba*, su “*La enseñanza del derecho y la formación de la conciencia jurídica*”.

Il giurista odierno non appare più quale mero recettore di sostanze normative, bensì quale tessitore di relazioni tra testi e contesti, da intrecciare pazientemente con il «filo dell'argomentazione»³⁷. Il diritto, in effetti, nasce dalle relazioni tra i diversi materiali giuridici, i principi costituzionali, i fatti e i valori propri della società. Parallelamente l'insegnante non deve tendere alla trasmissione di un «materiale conoscitivo sempre più sterminato»³⁸ e in continuo divenire, con il rischio di isterilire le capacità critiche del discente, bensì cercare di fornire al medesimo quegli strumenti fondamentali che gli consentano di orientarsi nei territori sempre più complessi del diritto. Occorre alternare a lezioni frontali lezioni aperte alla discussione critica con gli studenti; tendere «ad un tipo di giurista preparato non solamente a muoversi entro strutture logiche date in un sistema di diritto, ma a

³⁵ M. R. Ferrarese, *La formazione di base del giurista nell'epoca della globalizzazione*, in V. Cerulli Irelli e O. Rosselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, E.S.I., 2005, p. 73.

³⁶ O. Rosselli, *Una prima ricognizione della letteratura in lingua spagnola sulla formazione giuridica*, in Id., *Scritti per una scienza sulla formazione giuridica*, Roma, E.S.I., 2012, p. 151.

³⁷ M. Vogliotti, *Introduzione*, cit., p. 24.

³⁸ L. Capogrossi Colognesi, *Contenuti “culturali” e “positivi” nella formazione di base del giurista*, in V. Cerulli Irelli e O. Rosselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, E.S.I., 2005, p. 81.

comprendere e valutare le origini e le funzioni di quelle strutture ed a modificare e cambiare le strutture quando occorra»³⁹, traendo, se del caso, spunti fecondi dal confronto con esperienze lontane nel tempo e nello spazio. L'insegnante deve evidenziare la natura problematica, controversiale e casistica del diritto, fornendo agli studenti «strumenti che consentano – in presenza di una data questione problematica – di costruire percorsi in grado di attraversarla e dipanarla»⁴⁰, in luogo di «percorsi già fatti da memorizzare e ripetere in sede d'esame»⁴¹.

Suggerimenti di rilievo, in tal senso, provengono in Italia dall'esperienza giuridica medievale e da quella del mondo di common law, tra loro affini. Strumenti idonei a sviluppare le capacità critiche e argomentative del discente sono sia il *casebook* anglosassone, sia le *moot courts* (casi fittizi dibattuti da studenti seguendo le tecniche medievali delle *quaestiones disputatae* dei maestri bolognesi⁴²). Il *casebook* si presenta nel mondo di *common law* come «un'antologia che raccoglie e riordina *questioni controverse*, presentando, per ognuna di esse, brani di sentenze, testi di legge (*statutes*), frammenti di dottrina e altri documenti, spesso contrastanti, nonché richiami bibliografici per ulteriori approfondimenti. In tal modo il discente è stimolato, da un lato, a tentare di svelare la complessità del processo di formazione delle decisioni, dall'altro, a prendere parte attiva ad una discussione, assumendo un atteggiamento critico e problematico»⁴³. Per *moot* si intende «una questione di diritto posta attraverso un caso ipotetico, dibattuta in contraddittorio e sottoposta al giudizio di un finto tribunale. I partecipanti al *moot* (*mooters*) sono di norma cinque. Due di questi rappresentano una parte, due l'altra. Il quinto partecipante interviene come *moot judge*, ed è di norma un “lawyer” esperto»⁴⁴. «Durante il *moot*, le “parti” devono argomentare sul caso controverso in un modo (*moot presentation* o *moot performance*) che riproduca il più fedelmente possibile l'argomentazione legale che nella realtà quotidiana l'avvocato svolge davanti alla corte giudicante».

Alla luce di quanto sinora esposto, solo un giurista consapevole «dei valori morali, politici e sociali ispiratori delle regole giuridiche e della loro evoluzione

³⁹ U. Scarpelli, *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968, p. 24.

⁴⁰ M. Vogliotti, *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione*, cit., p. 187.

⁴¹ Ivi., p. 187.

⁴² F. Treggiari, *L'educazione al diritto*, in F. Cerrone e G. Repetto (a cura di), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 832.

⁴³ N. Picardi, *L'educazione giuridica, oggi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2008, p. 378.

⁴⁴ F. Treggiari, *L'educazione al diritto*, cit., p. 839.

storica»⁴⁵, capace di confrontarsi con esperienze giuridiche lontane nel tempo e nello spazio, che abbia sviluppato capacità critiche e argomentative, potrà fronteggiare efficacemente i problemi posti da una società in continua trasformazione.

⁴⁵ U. Scarpelli, *L'educazione del giurista*, cit., p. 24.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BELLOMO M., *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle “quaestiones” civilistiche*, in *Medioevo edito e inedito*, I., Scholae, Universitates, Studia, Roma, Il cigno, 1997, pp. 53-97.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Contenuti “culturali” e “positivi” nella formazione di base del giurista*, in V. Cerulli Irelli e O. Rosselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, E.S.I., 2005, pp. 75-85.

CAZZETTA G., *La società del Codice. Cultura giuridica e trasformazioni sociali tra Otto e Novecento*, in A. Poggi e O. Rosselli (a cura di), *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, Napoli, E.S.I., 2007, pp. 41-57.

FERRAJOLI L., *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

FERRAJOLI L., *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

FERRARESE M. R., *La formazione di base del giurista nell'epoca della globalizzazione*, in V. Cerulli Irelli e O. Rosselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, E.S.I., 2005, pp. 65-74.

GROSSI P., *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento epistemologico*, in V. Cerulli Irelli e O. Rosselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, E.S.I., 2005, pp. 31-55.

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 12-54; pp. 63-95.

GROSSI P., *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 50-71.

PICARDI N., *L'educazione giuridica, oggi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2008, pp. 361-403.

ROSSELLI O., *Una prima ricognizione della letteratura in lingua spagnola sulla formazione giuridica*, in Id., *Scritti per una scienza sulla formazione giuridica*, Roma, E.S.I., 2012, pp. 143-156.

SCARPELLI U., *Insegnamento del diritto, filosofia del diritto e società in trasformazione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *Modelli di università e progetti di riforma*, Bari, Cacucci, 2008, pp. 54-70.

SCARPELLI U., *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968, pp. 1-33.

TREGGIARI F., *L'educazione al diritto*, in F. Cerrone e G. Repetto (a cura di), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 827-844.

VOGLIOTTI M., *Dalla crisi delle fonti al primato dell'interpretazione: conseguenze sull'insegnamento universitario del diritto*, in F. Palazzo e O. Rosselli (a cura di), *I professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell'amministrazione della giustizia*, Napoli, E.S.I., 2007, pp. 167-189.

VOGLIOTTI M., *Introduzione*, in Id., *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 1-27.

VOGLIOTTI M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007.